XVI legislatura

Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari

ottobre 2008
n. 55

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

testo a fronte

Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: -------
M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: ------

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: ------
A. Sansò _3435
S. Biancolatte _3659
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: ------
A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Chiara Micelli _3521
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari

ottobre 2008
n. 55

a cura di: M. Magrini
con: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Banche popolari. Società cooperative. Società per azioni.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca un prospetto comparativo di sei disegni di legge sulle banche popolari all'esame della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il prospetto è strutturato in una colonna iniziale contenente la sintesi della normativa vigente in materia di banche popolari, seguita da sei colonne dedicate ai seguenti ddl:

- A.S. n. 437 (di iniziativa del Sen. Costa): *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*;
- A.S. n. 709 (di iniziativa dei Sen. Barbolini e Pegorer): *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*;
- A.S. n. 799 (di iniziativa del Sen. Costa): *Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative*;
- A.S. n. 926 (di iniziativa dei Sen. Lannutti e altri): *Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale*;
- A.S. n. 940 (di iniziativa della Sen. Germontani e altri): *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*;
- A.S. n. 1084 (di iniziativa del Sen. P. Franco e altri): *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari*.

I N D I C E

TESTO A FRONTE 9

TESTO A FRONTE

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Struttura giuridica delle banche popolari	Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.	Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.		Lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico[1] può prevedere che la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.	Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata o, per quelle quotate nei mercati regolamentati, in forma di società per azioni di diritto speciale denominate <<banche popolari spa di	Le banche popolari sono società private ad azionariato popolare, diffuso e frazionato, costituite in forma di società cooperativa per azioni.	Lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico[1] prevede che la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

[1] La riforma del diritto societario, effettuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha previsto due ulteriori modelli di governo societario, alternativi al modello tradizionale articolato su un'assemblea, un consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e un collegio sindacale.

Il modello c.d. *dualistico* risulta fondato su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In tale modello, il potere di amministrazione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione. Il consiglio di sorveglianza, tra l'altro, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio e – ove prescritto – il bilancio consolidato; promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità; riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Nel modello c.d. *monistico*, l'amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, denominato comitato per il controllo sulla gestione. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno il presidente; vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare idoneamente i fatti di gestione; svolge gli ulteriori compiti ad esso affidati dal consiglio di amministrazione.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
					diritto speciale>>. Alle <<banche popolari spa di diritto speciale>> si applicano le disposizioni vigenti per le banche costituite in forma di spa, in quanto compatibili con la presente legge.		presente legge, le banche popolari modificano lo statuto in conformità alle disposizioni da questa introdotte. Le relative deliberazioni sono adottate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Trasformazioni delle banche popolari in società per azioni; fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano società per azioni	La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni delle banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendano parte banche popolari e da cui risultino spa. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le	Le deliberazioni assembleari per le modifiche statutarie relative alle fusioni e trasformazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi del totale dei soci. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.	Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze	Le maggioranze previste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le operazioni di trasformazione delle banche popolari in società per azioni oppure le fusioni alle quali prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni – operazioni comunque autorizzate	Per la trasformazione in spa ordinaria, le banche popolari costituite in forma di società cooperativa possono trasformarsi in banche popolari spa di diritto speciale. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati assumono la forma di spa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge.		Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze

[2] Società di persone (semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) e società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata).

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.		meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Le banche popolari - ma non le banche di credito cooperativo - possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII del codice civile[2], o in consorzio.	nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale – non possono superare il *quorum* più basso tra quelli previsti per le altre modificazioni statutarie. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.			meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
			Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.				

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Limite massimo di partecipazione al capitale sociale	Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti	Fermo restando il limite dello 0,50% del possesso azionario, gli investitori gestori di risparmio collettivo[3] di lungo periodo o di disponibilità destinate a fini istituzionali[4] possono acquisire	Lo statuto stabilisce il limite massimo della partecipazione individualmente detenibile in una misura compresa tra lo 0,5 e il 3 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti sono	Nessun soggetto può detenere azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione;	Nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, più del 5% del capitale sociale, salvo che un limite più basso - ma comunque non inferiore al 2% - sia stabilito dallo statuto sociale. Il diritto di voto per la parte eccedente il	Fermo restando il limite al possesso azionario dello 0,50%, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati, per gli investitori istituzionali a carattere non speculativo, che gestiscono cautelativamente risparmi di lungo periodo o	Lo statuto stabilisce il limite della partecipazione individualmente detenibile, da soci e da non soci, nella misura massima dell'1 per cento del capitale sociale. In deroga a tale limite, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione,

[3] In base all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del TUF, la "gestione collettiva del risparmio" è il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

[4] Gli investitori istituzionali sono intermediari la cui attività caratteristica è quella di investire un patrimonio per conto di un soggetto che si trova in *surplus* finanziario.

Alla categoria degli investitori istituzionali appartengono:

- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ossia i fondi comuni di investimento mobiliari, immobiliari, speculativi e le Sicav;
- i fondi pensione;
- le compagnie di assicurazione.

L'attività svolta dall'investitore istituzionale può derivare da un mandato specifico, pertanto l'investimento avviene su base collettiva, come negli OICR e nei fondi pensione, oppure può derivare dall'intermediazione in senso stretto, come nel caso delle compagnie di assicurazione relativamente alle polizze vita.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Tale previsione non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i	partecipazioni nelle banche popolari quotate in misura non superiore al 4 per cento del capitale di ciascuna banca, fatti salvi i più contenuti limiti previsti dalla disciplina relativa a ciascuno di essi o dallo statuto della banca. A tali fini, le compagnie di assicurazione esercenti il ramo vita sono equiparate	alienate entro tre anni dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. In deroga a tale previsione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale. I patrimoni degli organismi di	trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Resta fermo quanto previsto dal capo III del TUB[5]. In deroga a quanto sopra previsto, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5% del capitale sociale. I soggetti in questione, qualora	limite resta sospeso, fatti salvi i diritti patrimoniali dei soci. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio non possono detenere azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale, salvi i limiti inferiori previsti nella disciplina propria di ciascuno di essi o quelli statutari. In ogni caso, il	proprie disponibilità patrimoniali, tale limite è elevato al 3 per cento, salvo limiti più ridotti previsti dallo statuto della banca o dalla disciplina che regola ciascun investitore istituzionale.	italiani o esteri, possono detenere fino al 2 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati. La deroga può essere, per statuto, estesa anche alle società di assicurazione esercenti il ramo vita e alle fondazioni bancarie e non, purché tenute per legge ad una gestione cautelativa del loro patrimonio. I patrimoni degli organismi di investimento collettivo del

[5] Trattasi delle disposizioni (articoli da 19 a 24) in materia di partecipazioni al capitale delle banche. In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 del TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in una banca e, in ogni caso, l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.	agli investitori suddetti.	investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in una quota del capitale sociale della banca superiore al 5 per cento. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria degli organismi e dei fondi di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. Sono nulle le clausole statutarie che prevedono limiti partecipativi diversi da quelli	siano gestiti dal medesimo gestore, italiano o estero, non possono detenere complessivamente più del 5% del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria di tali soggetti e dallo statuto della banca popolare. Ai fini del computo dei predetti limiti, si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale sociale della banca sia direttamente, sia indirettamente.	limite non può essere inferiore al 2%.		risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in più del 3 per cento del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti sopra indicati e le autorizzazioni richieste ai sensi di legge. La banca, appena rileva il superamento del suddetto limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
			stabiliti dal presente comma. Ai fini del computo dei suddetti limiti si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale della banca sia direttamente sia indirettamente. Lo statuto prevede modalità idonee a garantire che uno o più componenti del-l'organo ammini-strativo e di quello di controllo - e comunque non più di un terzo - siano nominati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dai fondi pensione				essere alienate entro due anni dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla loro alienazione, vengono acquisiti dalla banca. Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati prevede modalità di nomina degli organi sociali idonee ad assicurare che fino a due componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, nel

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
			che detengano ciascuno almeno il 2% del capitale sociale.				caso di banche che abbiano adottato il sistema dualistico, vengano eletti dall'assemblea tra i nominativi previamente a tal fine designati dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che detengano ciascuno almeno l'1 per cento del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che fino a due dei componenti il consiglio di amministrazione o il consiglio di sorveglianza siano eletti dall'assemblea tra i nominativi previamente a tal fine designati dai soci che risultino

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
							dipendenti in attività di servizio della banca o di società dalla stessa controllate.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Modalità di esercizio del diritto di voto e disciplina delle deleghe di voto	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (principio c.d. del *voto capitario*). Nelle assemblee delle società cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci (art. 2359 c.c.).		Lo statuto di una banca popolare non può stabilire limiti alla rappresentanza dei soci in assemblea in una misura superiore a quella massima prevista dal codice civile per le società cooperative. Sono nulle le clausole statutarie non conformi. Lo statuto di una banca popolare con azioni quotate in un mercato regolamentato può prevedere che l'assemblea si tenga contestualmente in luoghi diversi, tra loro connessi mediante idonei mezzi di telecomunicazione	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (principio c.d. del *voto capitario*).	Gli statuti prevedono limiti di voto proporzionali rispetto al possesso azionario. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e solo nei casi previsti dall'atto costitutivo. Gli statuti determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, che – in ogni caso – non possono essere inferiori a dieci e superiori a cinquanta.	Fermo restando il limite massimo di dieci deleghe conferibili a ciascun socio, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati la Banca d'Italia, nella valutazione e approvazione dello statuto, indica il limite minimo di deleghe conferibili a un socio, in relazione alla numerosità del corpo sociale, onde assicurare la più ampia partecipazione alle assemblee societarie.	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (principio c.d. del *voto capitario*).

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S, n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Sindaci di minoranza	L'articolo 2543 c. c., in combinato disposto con l'articolo 2477, disciplina i casi di obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nelle società cooperative.	Le banche popolari quotate possono stabilire, con apposita previsione statutaria, che l'elezione dei sindaci in rappresentanza della minoranza avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e degli altri investitori istituzionali partecipanti al capitale sociale.		Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati può prevedere che la nomina di sindaci o, in caso di adozione del sistema dualistico, di componenti il consiglio di sorveglianza in rappresentanza della minoranza, avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione, italiani o esteri.		Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati devono prevedere nei loro statuti modalità di nomina degli organi sociali tali da assicurare che il sindaco o i sindaci di minoranza siano scelti fra i candidati designati dagli investitori istituzionali soci.	

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Disposizioni in materia di trasferibilità e cessione delle azioni, nonché in materia di emissione di nuove azioni	Ai sensi dell'articolo 2530 c.c., la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega		È nulla ogni clausola dello statuto che limiti la trasferibilità delle azioni.	E' nulla ogni clausola dello statuto volta all'introduzione di limiti alla trasferibilità delle azioni di banche popolari. Le banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni secondo le modalità stabilite dal codice civile.	Le azioni possono essere liberamente cedute con effetto verso la società.		

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio - entro 60 giorni dal ricevimento						

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	della comunicazione - può proporre opposizione al tribunale. Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.						

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
Disposizioni relative al numero dei soci e all'ammissione di nuovi soci	Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo		Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. A tali fini non si tiene conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione, italiani o esteri. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di	Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione	Solo nel caso in cui il soggetto che si renda acquirente di azioni in percentuale superiore al 2% del capitale sociale non sia dotato dei requisiti di onorabilità, il consiglio di amministrazione può non riconoscere lo *status* di socio e disporre il congelamento dei diritti di voto, fatti salvi i diritti patrimoniali. Il consiglio deve riesaminare tale decisione, su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato da un rappresentante		Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione, o dal consiglio di gestione nelle società che adottano il sistema duale, da comunicare all'interessato.

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione e il collegio dei		amministrazione da comunicarsi all'interessato. Lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che ai requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venire meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro 60 giorni dalla data	contraria del consiglio di amministrazione non sia comunicata al domicilio dell'aspirante socio entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il	dell'aspirante socio. L'istanza di revisione è presentata entro un mese dalla data di comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro un mese dalla data della richiesta. Alle assemblee convocate successivamente ovvero che si tengano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati a partecipare – con diritto di voto – tutti i soci detentori di azioni della banca popolare quotata, a prescindere		Lo statuto può subordinare l'ammissione a socio anche al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro due mesi dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca. Le delibere di

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
	probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.		in cui la domanda è pervenuta alla banca.	consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.	dall'ottenuto gradimento. I soci sono chiamati a deliberare e ad esercitare il proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni da ciascuno detenute.		rigetto delle singole domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione, o il consiglio di gestione nelle società che adottano il sistema duale, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
				Coloro che non abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando il rispetto del limite massimo al possesso azionario.			rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro un mese dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio di probiviri si pronuncia entro un mese dalla richiesta. Le norme sopra illustrate si applicano anche nel caso di acquisto di azioni. Fermo restando il rispetto della soglia massima di partecipazione, coloro che non abbiano chiesto

Profili normativi	Disciplina vigente	Costa A.S. n. 437	Barbolini A.S. n. 709	Costa A.S. n. 799	Lannutti A.S. n. 926	Germontani A.S. n. 940	Franco A.S. n. 1084
							od ottenuto l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute

Ultimi dossier del Servizio Studi

46	Schede di lettura	A.G. n. 22 "Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 10, 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 “Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina”
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. “Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione”
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008”
54	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it